

ALLEGATO "A" RACC. N. 13047=

STATUTO DEL "MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I°

DURATA DENOMINAZIONE E SEDE

ARTICOLO 1

E'costituita, con sede in Follonica, una Società Cooperativa Sociale denominata " MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" più oltre semplicemente indicata "MELOGRANO ".

La società ha sede in Follonica all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese di Grosseto che attualmente risulta essere Via dell'Agricoltura n.417, Follonica (GR). La cooperativa potrà istituire su delibera dell'assemblea dei soci, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La società Cooperativa sociale è retta coi principi e con le discipline della mutualità.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ARTICOLO 2

La Cooperativa ha la durata di anni 99 a decorrere dalla legale costituzione e potrà essere prorogata o sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II°

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 3

La società Cooperativa Sociale denominata "MELOGRANO" è senza finalità speculative e nel rispetto di clausole di mutualità di cui al D.L. c.p.s. 14/12/47 n. 1577 e alle norme di legge vigenti in materia: essa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana attraverso lo svolgimento di attività economiche diverse finalizzate all'inserimento lavorativo prevalentemente di persone svantaggiate ai sensi della L. 381/1991. Si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i tossicodipendenti e coloro che hanno terminato il programma nelle Comunità, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione dagli art. 47 - 47 bis - 47 ter - e 48 della legge 26 luglio 1975 n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986 n. 663 e successive leggi vigenti in materia.

Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, con il Ministro degli Interni e con il Ministro degli Affari Sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituite dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 e successive modificazioni.

ARTICOLO 4

MELOGRANO è una cooperativa sociale di lavoro e, a tale scopo, per perseguire i propri scopi mutualistici si prefigge di svolgere le seguenti

attività:

- conduzione e gestione di ristorazioni, campeggi, arenili e strutture recettive in genere fornendo tutti i servizi inerenti e conseguenti a tele attività
- gestione e promozione di servizi turistici, compreso siti e portali web, rivolti in particolare modo al turismo sociale e sostenibile
- raccolta e selezione di rifiuti propri e conto terzi
- progettazione servizi ambientali
- gestione di parcheggi, spazi pubblici, sportivi e ricreativi
- gestione e manutenzione aree protette, attività forestali, servizi di sorveglianza e manutenzione di percorsi naturalistici, segnaletica e strutture varie, nonché organizzazione di escursioni guidate nei predetti percorsi
- gestione di stazioni ecologiche e impianti funzionali al ciclo dei rifiuti
- progettazione e manutenzione del verde pubblico e privato, realizzazione di impianti di irrigazione
- raccolta ed elaborazione dei dati, elaborazione di ricerche di mercato e questionari
- promozione di corsi di formazione con contributi degli enti pubblici e privati e/o singoli e della cee
- gestione di attività artigianali quali la lavorazione del legno, ceramica artistica e piccole fusioni artistiche in ghisa o altri materiali
- fornitura di lavori e servizi manutentivi relativi alla seguente attività: edilizia, impiantistica termoidraulica, elettrica elettronica e falegnameria;
- esecuzione di attività derivate di aziende manifatturiere
- gestione servizi cimiteriali, mantenimento tombe ed arredi cimiteriali
- Gestione forni crematori.
- Supporto servizio di cremazione. - Servizio trasporto salme. - Gestione celle mortuarie ospedaliere.
- coltivazione, produzione, raccolta e commercializzazione di prodotti agricoli e floreali
- attività radiofoniche
- attività nel settore dell'editoria
- gestione canili rifugio e sanitari, pensioni per cani, gatti, animali di affezione, attività di cura del cane e animali di affezione (toelettatura), servizi di cattura cani vaganti
- gestione di Poste private per enti pubblici e privati
- pubblicità e pubbliche affissioni, distribuzione volantini e materiale pubblicitario, affissioni
- progettazione e gestione impianti di produzione di energia alternativa e da fonti rinnovabili
- pulizie civili ed industriali
- trasporto di persone e merci anche per conto terzi
- logistica e facchinaggio in occasione di eventi musicali, culturali e ricreativi.
- attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli, Gestione di Call Center , punti di informazione gestione dei servizi inerenti CUP sanitari e richieste di prenotazione, portierato; servizi teatrali quali biglietteria, maschere, supporto alle produzioni in genere; acquisizione da privati, enti pubblici e privati, in proprietà o in affitto, sia a titolo oneroso che gratuito, beni immobili e terreni, demaniali e non, per interventi tesi alla

ristrutturazione, gestione, messa a coltura, coltivazione in genere, interventi di forestazione, di mantenimento o ripristino, vivaistica e floricoltura

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente attinenti ai medesimi nonché, potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545- septies del codice civile.

Per il conseguimento dei suoi scopi la Cooperativa può concorrere ad aste ed appalti pubblici e/o privati od a licitazioni od altro.

TITOLO III°

SOCI

ARTICOLO 5

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano compiuto il 18esimo anno di età e che abbiano i requisiti soggettivi per partecipare all'attività dell'impresa. Possono essere altresì ammessi anche i soci cooperatori elementi tecnici ed amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Possono essere ammessi come soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) Soci cooperatori che partecipano alle assemblee alle cariche previste e partecipano con il proprio lavoro alle attività previste dallo statuto.

b) Soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente non possono superare il 50% di tutte le categorie di soci.

c) Soci Fruttori per inserimenti socio terapeutici da parte del Servizio Sociale Territoriale.

d) Soci sovventori che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale.

e) Soci sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

f) soci onorari che pur non partecipando al lavoro della Cooperativa ne condividano gli obiettivi ed i principi e siano perciò disposti a sottoscrivere una o più quote sociali.

I soci onorari pur non avendo diritto di voto nelle Assemblee possono intervenire nelle stesse e manifestare in quella sede le proprie idee e proposte.

I soci onorari sono ammessi dal C.D.A. secondo quanto previsto dall'articolo 7 dello Statuto Sociale.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitino in proprio, o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche od affini, a quella esercitata dalla Cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima.

ARTICOLO 6

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3) le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 15 per cento di quanto previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 19, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di

ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13.

ARTICOLO 7

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente :

- a) se persona fisica l'indicazione del nome, cognome, residenza, data di nascita e codice fiscale o ragione sociale e sede se persona giuridica.
- b) indicazione dell'effettiva esperienza di lavoro svolta e delle competenze possedute.
- c) il numero di quote sociali che si propone di sottoscrivere e che non dovrà comunque mai essere inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge.
- d) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dalla richiesta, vaglierà la domanda, rilevando eventuali incompatibilità, dando risposta affermativa o negativa a suo insindacabile giudizio.

La qualità di socio si acquista dopo che, accolta la domanda, l'interessato avrà versato un importo pari alla quota sociale che si è impegnato a sottoscrivere.

In mancanza dei versamenti entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione che accoglie la domanda, questa si intenderà annullata.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, questo ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 8

Le quote sociali sono nominative, del valore nominale pari a Euro 100 (cento/00) - e sono indivisibili. La quota sottoscritta dovrà, normalmente, essere versata immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione, potrà pertanto a richiesta, essere versata anche a rate, nei termini e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Le quote sociali non sono cedibili né ad altri soci né a terzi e non possono essere sottoposte a pegno e a vincolo senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione : esse si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle eventuali obbligazioni che i

soci possono contrarre con la medesima. Il possesso di più quote non accumula i diritti che restano sempre individuali.

TITOLO 9

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini pre-visti dal precedente art. 8;

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

d) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

ARTICOLO 10

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO IV°

RECESSO - ESCLUSIONE

ARTICOLO 11

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e per causa di morte.

ARTICOLO 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 34.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ARTICOLO 13

L'esclusione del socio viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre nei casi previsti dalla legge, quando il socio:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del consiglio di amministrazione;
- c) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- d) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- e) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- f) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- g) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- h) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa o crei in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli.

ARTICOLO 14

I soci receduti ed esclusi, hanno soltanto il diritto di rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

ARTICOLO 15

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio nel corso del quale si sia verificata la morte.

ARTICOLO 16

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso, entro e non oltre un anno dalla cessazione del rapporto sociale. Gli eredi del socio defunto dovranno, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, produrre un atto notorio da cui risultino aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote delle quali non sarà richiesto il rimborso suddetto saranno devolute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione a riserva legale.

TITOLO V°

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

ARTICOLO 17

Per quanto concerne il trattamento corrisposto ai soci cooperatori durante l'esercizio sociale si fa riferimento al regolamento adottato dalla cooperativa ai sensi della L. 142/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai soci volontari spetterà unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa.

ARTICOLO 18

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 cc, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 cc e dell'articolo 111 - octies delle disposizioni attuative e transitorie. In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 cc;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti cc, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

ARTICOLO 19

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO VI°

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 20

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

L'assemblea che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione degli utili al netto di tutte le spese e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico ricevuto durante l'esercizio sociale, alla paga contrattuale vigente per i lavoratori similari destinandoli:

- a) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3%;
- b) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea e che non potrà superare, in ogni caso, i limiti di cui all'articolo 7 Legge n. 59/1992.

c) ad eventuali riserve straordinarie.

d) ai fini mutualistici.

In momenti di particolare difficoltà i soci cooperatori possono validamente rinunciare a parte delle loro spettanze negli interessi della Cooperativa previa delibera dell'Assemblea Ordinaria.

L'assemblea potrà deliberare che parte o totalità degli utili vengano destinati a riserva indivisibile alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 e successive modificazioni.

ARTICOLO 21

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile e formato:

a1) da un numero illimitato di quote o azioni non inferiore o non superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi detenute dai soci.

a2) dalle azioni nominative trasferibili, di valore nominale non inferiore né superiore a limiti consentiti dalle leggi vigenti detenute dai soci sovventori.

a3) dalle azioni di partecipazione cooperativa.

b) dalla riserva legale.

c) da eventuali riserve straordinarie.

d) da ogni altro fondo accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti.

e) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 18;

f) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote o azioni nominative sottoscritte e delle azioni di partecipazione cooperativa.

Le riserve non possono essere mai distribuite fra i soci né durante la vita della cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI ARTICOLO 22

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;

2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale ove obbligatorio per legge o l'assemblea lo ritenga opportuno;

4) le modificazioni dell'atto costitutivo;

5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice

civile.

ARTICOLO 23

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci cooperatori con diritto di voto, tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci Effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

ARTICOLO 24

L'Assemblea dei soci ha luogo almeno una volta l'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario e ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale e da almeno un quinto dei soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati nel modo più semplice, ai soci cooperatori che ne facciano richiesta nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ARTICOLO 25

In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi il diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci cooperatori intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e sulla liquidazione della Società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci cooperatori aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei rappresentanti aventi diritto al voto.

Ai soci cooperatori, oltre al voto spettante ad ogni socio in quanto tale, è possibile attribuire un numero di voti in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici ed in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

ARTICOLO 26

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano o per divisione, per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone con il sistema della votazione a scrutinio segreto.

ARTICOLO 27

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi.

Con delibera dell'Assemblea Ordinaria saranno stabiliti i criteri di eventuale attribuzione del diritto di voto ai soci sovventori e le eventuali modalità di riduzione proporzionale dei voti nel caso in cui venga ad essere superato il limite previsto dell'art. 4 della legge n. 59/1992 e successive modificazioni.

Ai soci sovventori possono, quindi, essere attribuiti fino a 5 voti in relazione all'ammontare dei conferimenti, ma i voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare 1/3 dei voti spettanti in Assemblea.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non amministratore, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta: ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

Le deleghe devono essere menzionate nel Verbale della Assemblea ed essere conservate agli atti sociali.

ARTICOLO 28

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

L'Assemblea nomina un suo segretario, e quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

ARTICOLO 29

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri che va da 3 a 11 eletti tra soci cooperatori e volontari che risultano iscritti nel libro soci da minimo 3 anni. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori e deve avere una anzianità quale socio di minimo 5 anni.

Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato almeno ogni tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. La cessazione degli Amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Spetta all'Assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto ai membri che siano chiamati a svolgere incarichi, a carattere continuativo, in favore della Società.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e un vice Presidente.

Può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un Comitato esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi, nonché ogni qualvolta vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.

Alle adunanze del Consiglio debbono essere invitati i Sindaci Effettivi.

La convocazione è fatta a mezzo di telegramma o affissione in sede dell'avviso, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza, e nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e i Sindaci

Effettivi siano informati della riunione almeno un giorno prima. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti, dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

Le votazioni sono normalmente palesi: sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati Sindaci ed Amministratori o il Direttore, oppure loro parenti od affini fino al terzo grado.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Spetta, pertanto tra l'altro, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione :

- a) curare le esecuzioni delle deliberazioni dell'Assemblea.
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi.
- c) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale.
- d) compilare i regolamenti interni.
- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra e qualsiasi garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative.
- f) conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- g) assumere o licenziare il personale della Società fissandone le mansioni e le retribuzioni
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci.
- i) Nominare il Direttore determinandone le funzioni e la retribuzione.
- l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizioni di legge o del presente statuto, sono riservati all'Assemblea Generale.
- m) deliberare sull'affiliazione.
- n) deliberare sull'istituto di borse di studio.

ARTICOLO 30

In caso di mancanza di uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c. e successive modificazioni.

ARTICOLO 31

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado giurisdizionale.

In caso di temporanea assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni passano al Vice Presidente.

ARTICOLO 32

L'Assemblea potrà, anche non sussistendone l'obbligo di legge, nominare

un organo di controllo in persona di un sindaco o di un revisore ai sensi dell'art.2477 c.c e successive modifiche.

Ove nominato l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti dalla legge.

TITOLO VIII°
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 33

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società dovrà procedere alla nomina di uno o piu' liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i non soci, stabilendole i poteri.

ARTICOLO 34

In caso di scioglimento della Società, il patrimonio residuo, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modificazioni.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, a norma dell'art. 26 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 e successive modificazioni.

Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere tra i soci e la Cooperativa, oppure fra i soci in dipendenza del presente statuto e della gestione sociale, sarà decisa da un collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo d'accordo tra le parti, in mancanza di accordo il terzo membro sarà designato dal Presidente del Tribunale di Grosseto.

Il collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole composizione, giudicherà inappellabilmente anche senza le formalità di procedura.

ARTICOLO 35

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti interni sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 36

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla cooperazione e quelle vigenti per le società per azioni in quanto compatibili.

F.to: Massimo Iacchi

F.to: Stefania Cecchi

F.to: Dr. Bruno Detti notaio